

ALLEGATO "A" : STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA

Denominazione - Sede

Art.1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e ss., un'Associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale, denominata "Antahkarana".

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Roma, via Alberto Mario, 42 .

L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Scopo - Finalità

Art.2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera per il conseguimento delle seguenti finalità:

- a. Promuovere il benessere biopsicospirituale, l'armonia interiore e l'integrazione della persona in tutti i suoi livelli;
- b. Promuovere e divulgare il Counseling in ogni suo campo d'intervento;
- c. Favorire lo sviluppo armonico delle relazioni personali, interpersonali, familiari, lavorative e sociali;
- d. Favorire l'integrazione sociale della persona attraverso lo sviluppo e l'espressione dei propri valori e risorse personali;
- e. Promuovere la cultura artistica
- g. Creare e sviluppare collaborazioni con altri enti e/o associazioni nei territori di riferimento.
- h. Proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali e del benessere assolvendo la funzione sociale di crescita umana attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

Art.3

Le finalità indicate nel precedente articolo vengono conseguite mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- a. Attività di Counseling individuale e di gruppo;
- b. Corsi e seminari di autoformazione, formazione extrascolastica della persona in ambito socio-educativo, socio-sanitario, socio-aziendale, delle organizzazioni, transpersonale e interculturale;
- c. Attività divulgative e informative quali: conferenze, incontri, redazione di articoli (anche attraverso l'utilizzo di blog e social networks), proiezione di film e documentari, concerti, corsi e lezioni in ambito artistico culturale ed educativo per bambini, ragazzi e adulti, organizzazione di eventi, istituzione di concorsi artistici.
- d. Attività di produzione audiovisiva, scenica e artigianale

- e. Attività di intervizione, supervisione individuale e di gruppo, consulenza;
- f. Attività culturali ;
- g. Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico e pratici e percorsi individuali e di gruppo per il benessere biopsicospirituale della persona attraverso:
 - Metodo “A.Mo.Re” Attenzione – Movimento Respiro;
 - Sessioni di channeling
 - Tecniche di regressione ed ipnosi regressiva
 - Tecniche di riequilibrio energetico
 - Musicoterapia e canto armonico;
 - Aromaterapia;
 - Tecniche di massaggio;
 - Tecniche di visualizzazione e immaginazione creativa;
 - Meditazione;
 -
- h. Attività di ricerca e approfondimento degli aspetti spirituali attraverso tecniche di rilassamento corporeo e verbalizzazione;
- i. Percorsi di sostegno alle persone nei momenti di cambiamento e nelle problematiche esistenziali correlate ad ogni specifica fase della vita;
- j. Percorsi di conoscenza e sviluppo della dimensione transpersonale mirati a facilitare il contatto con gli aspetti spirituali della vita.

L'Associazione svolge esclusivamente le attività indicate e quelle ad esse direttamente connesse, ivi comprese quelle accessorie, in quanto integrative delle stesse.

Soci

Art.4

L'adesione all'Associazione è libera. Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.5

Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari pro-tempore.

Art.7

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo; essa non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intransmissibili e non rivalutabili.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Perdita della qualifica di socio

Art.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica.

Art.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, o diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Mezzi finanziari

Art.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone o enti, associati e terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi di Enti pubblici e di altre persone giuridiche;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate, in ogni caso, al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto e differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, salvo la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Esercizio sociale

Art.12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Organi dell'Associazione

Art.13

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.
- Le cariche sociali sono elettive.

Assemblea

Art.14

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci. L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Art.15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art.16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art.17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, almeno quindici giorni prima della adunanza, dal Presidente del Consiglio direttivo mediante avviso da inviarsi con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata) contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato per mezzo di delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche allo statuto, per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

Art.18

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio direttivo

Art.19

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e determina le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per i conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;

- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Art.20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.21

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, è titolare della rappresentanza dell'Associazione dinanzi ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Durata cariche sociali

Art.22

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Pubblicità e Trasparenza degli atti sociali

Art.23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Detti documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Modifica dello statuto *Art.24*

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi. Le delibere concernenti le modifiche allo statuto saranno adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati in Assemblea.

Scioglimento *Art.25*

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al D.P.C.M. n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria *Art.26*

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, o fra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, e che abbia per oggetto diritti relativi al rapporto associativo, sarà rimessa alla decisione di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti e, in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Norma di rinvio *Art.27*

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio al codice civile e alle altre norme vigenti in materia.